

Numero
2082

sl

0

Bellinzona
26 aprile 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

PER E-MAIL

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
gever@blw.admin.ch

Procedura di consultazione – Pacchetto di ordinanze agricole 2023

Gentili signore,
egregi signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi sottoponiamo le osservazioni sviluppate.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta.

Copia (con invio interno) a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2023

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2023

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2023

Organisation / Organizzazione	Repubblica e Cantone Ticino
Adresse / Indirizzo	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
Datum / Date / Data	26 aprile 2023

Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen. Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme als **Word-Dokument** elektronisch an gever@blw.admin.ch. Vielen Dank!

Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire. Merci d'envoyer votre prise de position **en format Word** par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Merci beaucoup !

Si prega di non modificare la formattazione del modulo. Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri sotto forma di **documento Word** all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Grazie!

Inhalt / Contenu / Indice

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali.....	3
BR 01 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP et les IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12).....	5
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13).....	7
BR 03 Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft / Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire / Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare / (910.16).....	25
BR 04 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91).....	27
BR 05 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20).....	30
BR 06 Dünger-Verordnung / Ordonnance sur les engrais / Ordinanza sui concimi (916.171).....	31
BR 07 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'élevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310).....	37
BR 08 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341).....	39
BR 09 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344).....	40
BR 10 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2).....	41
BR 11 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1).....	42
BR 12 Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft / Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture / Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (919.118).....	45
BR 13 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11).....	47
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181).....	48
WBF 02 Verordnung des WBF und des UVEK zur Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (916.201).....	51
WBF 03 Futtermittelbuch-Verordnung / Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux / Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (916.307.1).....	53

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Ringraziamo per l'opportunità di poter prendere posizione sul pacchetto di ordinanze agricole 2023.

Tabella sinottica

Abbiamo apprezzato il fatto che i documenti relativi alla consultazione siano stati integrati con una rappresentazione sinottica del diritto vigente e delle modifiche proposte. Questo documento aggiuntivo è estremamente utile e rende molto più facile la valutazione delle proposte. Speriamo che questa tabella sinottica verrà messa a disposizione anche nelle prossime consultazioni.

Livello di dettaglio

Molti degli adeguamenti riguardano dettagli la cui regolamentazione non sembra apportare miglioramenti concreti. Il livello di dettaglio, soprattutto nell'ambito dell'OPD e dei contributi per la biodiversità, ha raggiunto un livello forse troppo elevato. Rileviamo che molte modifiche riguardano questioni di dettaglio tralasciando però spesso la realtà delle aziende agricole e quella dell'esecuzione cantonale. Questa politica rischia di rendere il sistema dei contributi agricoli troppo complesso, tanto che spiegarlo agli addetti ai lavori diventa sempre più arduo. A queste modifiche di dettaglio sono spesso associate possibilità di deroga su domanda, cosa che fa aumentare il numero di casi che devono essere trattati individualmente e manualmente.

Onere amministrativo

Le numerose modifiche non sembrano essere state verificate per quanto riguarda il rapporto tra l'onere amministrativo ed i benefici. Un esempio su tutti è quello della definizione della distanza di impianto degli alberi ad alto fusto non più come buona pratica, ma in metri e con una disposizione transitoria. A prima vista la nuova disposizione può semplificare il controllo, ma significa che tutti gli alberi devono essere registrati a livello di geoinformazione (GIS) e con l'anno di impianto. Questa registrazione di dati deve inoltre essere mantenuta nel corso degli anni. Non è chiaro quale sia il valore aggiunto per gli uccelli il cui habitat sono gli alberi ad alto fusto. Ci aspettiamo che nella successiva valutazione della consultazione tutte le modifiche vengano sistematicamente esaminate dal punto di vista del rapporto costi-benefici.

Sicurezza dell'approvvigionamento e quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

Con il pacchetto di ordinanze per l'attuazione della Iv. pa. 19.475 (percorso di riduzione per N e P), è stato introdotto il requisito del 3,5% di SPB sulla superficie coltiva (art. 14a OPD). Si tratta di un ulteriore indebolimento alla sicurezza dell'approvvigionamento, che in molti cantoni coincide con la delimitazione dello spazio riservato alle acque. Di conseguenza, l'agricoltura a livello nazionale perderà 20'000 ettari, che in futuro potranno essere coltivati solo in modo estensivo. Tuttavia, i Cantoni possono continuare a conteggiare le superfici situate nello spazio riservato alle acque come superfici per l'avvicendamento delle colture ai fini della quota cantonale minima di SAC, in quanto esse servirebbero nuovamente alla coltivazione di prodotti alimentari, se necessario (art. 41c^{bis} cpv. 1 OPAc). Di conseguenza, queste SAC situate nello spazio riservato alle acque devono essere conteggiate nella superficie coltiva richiesta per calcolare la condizione del 3,5% di SPB su superficie coltiva. Poiché lo spazio riservato alle acque deve essere gestito in modo estensivo e, se ciò avviene a livello agricolo, sono ammessi solo alcuni tipi di SPB (art. 41c cpv. 4 OPAc), l'elenco delle SPB ammesse per soddisfare il requisito del 3,5% (art.

14a cpv. 2 OPD) deve essere ampliato di conseguenza.

Siamo contrari alla riduzione dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, perché questi ultimi sono indispensabili per sostenere l'agricoltura produttiva che, per mantenere e migliorare la sua produttività e il benessere degli animali, è confrontata con elevati investimenti. Riteniamo accettabile la riduzione dei contributi per la biodiversità del livello qualitativo I visto che questi importi andranno a sostenere diverse nuove misure più efficaci a favore dell'ambiente e della biodiversità. Nel caso in cui gli obiettivi di superficie di livello QII non fossero raggiunti va previsto un aumento dei relativi contributi.

Finanziamento

Per finanziare le modifiche all'OPD vengono modificate le aliquote contributive. Osserviamo che le motivazioni per la riduzione o l'aumento delle singole aliquote contributive spesso non corrispondono alla giustificazione tecnica della relativa modifica. Le aliquote contributive sono state quindi fissate in base ad aspetti puramente finanziari. Ciò è dimostrato anche dal fatto che vengono già proposte riduzioni delle aliquote contributive per i contributi introdotti solo con il pacchetto di ordinanze 2022 o con il pacchetto di ordinanze per l'attuazione della Iv. pa. 19.475.

Supplemento per il latte trasformato in formaggio

Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati devono essere versati direttamente ai produttori. Questa prassi contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte ed evita che i supplementi vengano trattenuti dai trasformatori.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Accogliamo con favore l'introduzione di una disposizione che consente una deviazione a breve termine e temporanea dai disciplinari in caso di eventi climatici eccezionali (siccità, piogge continue e prolungate, inondazioni) o di ordini ufficiali (ad esempio, per il controllo precauzionale di malattie animali, come i divieti di pascolo). Questo regolamento contribuisce a mantenere il valore aggiunto delle DOP/IGP anche in condizioni di cambiamento climatico. La possibilità di una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell'elenco degli obblighi introdotta dalla presente revisione è però molto delicata dal punto di vista della tutela del consumatore dall'inganno, prevista nella legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. Si ritiene che le misure di accompagnamento, in base alle quali il DEFR può chiedere al raggruppamento di informare i consumatori finali, non siano sufficienti a eliminare il potenziale ingannevole di tali sospensioni.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 14a	Riformulare	La sospensione dei requisiti centrali (ad esempio le caratteristiche geografiche) dei disciplinari mal si concilia con l'obiettivo principale dell'Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

- In generale, le modifiche proposte raramente semplificano i compiti degli agricoltori, degli ispettori e delle amministrazioni cantonali. Il sistema diventa più complesso a ogni nuova consultazione. Ciò sta diventando particolarmente critico e rischia, a lungo termine, di non essere più facilmente applicabile e comprensibile.
- Molte modifiche riguardano dettagli che causano una notevole mole di lavoro per gli agricoltori, le amministrazioni cantonali e gli organismi di controllo, senza apportare un particolare valore aggiunto riconoscibile all'obiettivo originario della disposizione modificata.
- Ogni nuova disposizione o adattamento dovrebbe essere esaminato per valutarne l'impatto sugli agricoltori, sulle amministrazioni cantonali e sugli organismi di controllo. A ciò si dovrebbe contrapporre il beneficio aggiuntivo in termini di raggiungimento degli obiettivi.
- Accogliamo con favore i chiarimenti su alcuni temi, come la pacciamatura e i piccoli passi verso la semplificazione amministrativa, come lo Suisse-Bilanz semplificato. Questi sforzi devono essere compiuti su scala molto più ampia perché l'ordinanza è ancora troppo complicata e difficilmente attuabile nella pratica. Si è confrontati con troppi regolamenti e troppo dettagliati. Di fatto, è praticamente molto difficile attuare e rispettare correttamente tutte le disposizioni. Inoltre vi sono singole disposizioni che sono incompatibili tra loro e non possono essere combinate. Vi è un forte rischio di perdere la visione d'insieme.
- I costi amministrativi continuano a crescere e non si prevede un'inversione di tendenza. Proponiamo diverse possibilità di riduzione e auspichiamo che tutte siano incluse nella revisione dell'OPD.
- Tutti i requisiti dettagliati con la possibilità di derogare attraverso una domanda per singole superfici creano un onere amministrativo considerevole e sono in contraddizione con la responsabilità personale dei gestori e gestrici delle aziende agricole.
- Raccomandiamo vivamente di aggiornare il precedente indice di protezione del suolo e di integrarlo nei programmi di protezione del suolo. Siamo convinti che l'applicazione di un indice aggiornato sia molto più facile da comunicare alla pratica e renda l'applicazione più costante e oggettiva rispetto alla valutazione, più volte necessaria, del rispetto delle condizioni per i programmi per la protezione del suolo nella versione attuale.

Sicurezza dell'approvvigionamento e quota adeguata di superfici per la biodiversità sulla superficie coltiva

- Con il pacchetto di ordinanze per l'attuazione della lv. pa. 19.475 (percorso di riduzione per N e P), è stato introdotto il requisito del 3,5% di SPB sulla superficie coltiva (art. 14a OPD). Si tratta di un ulteriore indebolimento alla sicurezza dell'approvvigionamento, che in molti cantoni coincide con la delimitazione dello spazio riservato alle acque. Di conseguenza, l'agricoltura a livello nazionale perderà 20'000 ettari, che in futuro potranno essere coltivati solo in modo estensivo. Tuttavia, i Cantoni possono continuare a conteggiare le superfici situate nello spazio riservato alle acque come superfici per l'avvicendamento delle colture ai fini della quota cantonale minima di SAC, in quanto esse servirebbero nuovamente alla coltivazione di prodotti alimentari, se necessario (art. 41cbis cpv. 1 OPAc). Di conseguenza, queste SAC situate nello spazio riservato alle acque devono essere conteggiate nella superficie coltiva richiesta per calcolare la condizione del 3,5% di SPB su superficie coltiva. Poiché lo spazio riservato alle acque deve essere gestito in modo estensivo e, se ciò avviene a livello agricolo, sono ammessi solo alcuni tipi di SPB (art. 41c cpv 4 OPAc), l'elenco delle SPB ammesse per soddisfare il requisito del 3,5% (art. 14a cpv. 2 OPD) deve essere ampliato di conseguenza.

Creazione di fasce tampone:

- Le regole sono indifferenziate e sottraggono senza una sufficiente giustificazione altri terreni alla produzione agricola.
- Gli oggetti lungo i quali è prevista la creazione di una fascia tampone devono essere verificati di conseguenza.

Impianti fotovoltaici: terreni agricoli (SAU) e ammissibilità ai contributi:

- Di principio non siamo favorevoli a un utilizzo incondizionato di terreni agricoli quali siti per impianti solari. Di conseguenza, le superfici occupate da impianti solari devono essere escluse dai contributi.
- Solo gli impianti fotovoltaici che hanno un effetto positivo sulla resa (intesa come raccolto) delle colture da essi coperte sono considerati impianti agro-fotovoltaici e sono quindi soggetti all'art. 32c cpv. 1 lett. c OPT. Poiché il rendimento finanziario dell'impianto fotovoltaico supera di gran lunga il rendimento agricolo, queste aree non devono essere escluse dalla LN ma dai contributi.
- Non è ancora stato stabilito se gli impianti fotovoltaici abbiano effettivamente effetti positivi sulla resa naturale delle colture da essi coperte e ciò è attualmente in fase di ricerca. Le modifiche proposte all'ordinanza dovrebbero quindi essere rimandate fino a quando non saranno disponibili risultati di ricerca affidabili.

Estivazione: gestione del pascolo:

- Riteniamo che la modifica prevista sia appropriata per la prevenzione dell'invasione di arbusti e riconosciamo un effetto positivo sul controllo delle piante problematiche. Non riteniamo tuttavia obbligatoria la distinzione tra la manutenzione dei pascoli per le piante erbacee (manutenzione dei pascoli senza procedura di autorizzazione) e l'eliminazione degli arbusti. Ci aspettiamo un'influenza positiva sulla biodiversità e sul mantenimento dei pascoli estivi aperti attraverso il rispetto dei requisiti descritti nel contesto delle operazioni di trinciatura.

Estivazione: grandi predatori e protezione delle greggi:

- A causa della presenza sempre maggiore di grandi predatori (soprattutto di branchi) e della conseguente crescente pressione sulle zone d'estivazione continua ad aumentare la pressione per mettere in atto misure di protezione. L'attuazione di misure di protezione delle greggi è associata a un enorme sforzo (tecnico, finanziario e in termini di personale). Questo enorme sforzo deve essere debitamente riconosciuto e compensato se si vuole garantire a lungo termine la gestione delle zone d'estivazione e quindi il mantenimento del paesaggio rurale aperto.
- Secondo la proposta, il contributo aggiuntivo per la protezione operativa delle greggi dovrebbe essere finanziato dal bilancio agricolo. Poiché queste misure sono necessarie solo a causa della crescente presenza di grandi predatori, chiediamo che i fondi aggiuntivi per il rafforzamento della protezione delle greggi siano finanziati dal budget dell'UFAM.
- L'introduzione del nuovo contributo aggiuntivo per l'attuazione di misure individuali di protezione delle greggi è un primo passo nella giusta direzione. Poiché la pressione dei grandi predatori è in aumento non solo nella zona di estivazione, ma anche sulla SAU, è necessario fare le dovute considerazioni per il futuro. Queste devono includere anche una prospettiva per le aziende per le quali le misure di protezione non sono ragionevolmente esigibili.

Contributi per i sistemi di produzione e per la promozione della biodiversità:

- Osserviamo che un'attuazione sensata e pratica dei contributi per i sistemi di produzione e anche di alcuni contributi per la biodiversità richiede la possibilità di soddisfare questi tipi di contributo per coltura e per appezzamento di terreno. Il requisito per coltura e per azienda pone un ostacolo troppo alto che ha quale effetto quello di scoraggiare gli agricoltori.
- La possibilità di sincronizzare le durate degli impegni deve essere estesa ai contributi per la qualità del paesaggio.
- Per le superfici per gli organismi utili è possibile utilizzare solo miscele di sementi approvate dall'UFAG. Nonostante le ripetute richieste dei Cantoni, l'UFAG non ha ancora approvato alcuna miscela adatta alle Alpi centrali e al Sud delle Alpi (VS, TI, GR). Il previsto lavoro di ricerca presso Agroscope non è stato finanziato. In questo modo, agli agricoltori delle Alpi Centrali e del Sud delle Alpi è preclusa la partecipazione ai relativi programmi. Questo non può essere accettato.

Altri contributi

- Il programma per una copertura adeguata del suolo è ancora troppo complicato e microgestito. L'approccio di basare la copertura adeguata del suolo sulle colture e sulle pratiche agricole ci sembra ancora poco pratico. Gli agricoltori scelgono le colture in base alle esigenze del mercato e coltivano in base alle condizioni del suolo e del tempo. Raccomandiamo quindi di esaminare nuovamente l'indice di protezione del suolo e, se necessario, di aggiornarlo. Inoltre, il contributo è ancora legato a condizioni che non possono essere verificate.
- Contributo al pascolo: in questa forma, il contributo al pascolo non porta a un aumento del pascolo, è troppo restrittivo e si trasforma nel suo contrario.
- Distanze tra alberi: questo è un esempio di misura senza una stima dell'onere amministrativo. A prima vista, il regolamento promette vantaggi per il controllo e nelle procedure di ricorso. Tuttavia, significa che i Cantoni devono registrare l'anno di impianto di tutti gli alberi (in GIS) e mantenere questi dati aggiornati per anni. Se confrontato con il valore aggiunto di un regolamento sulla distanza in metri, questo sforzo aggiuntivo non è giustificabile. Inoltre, una regola basata su di una distanza fissa non è generalmente in grado di tenere in adeguato conto le condizioni locali.

Allegato 7 Aliquote dei contributi

- La riduzione dei contributi SSRA e dei contributi per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche viene respinta. In particolare, gli adeguamenti dei contributi SSRA sono contrari alla sicurezza della pianificazione per gli investimenti a lungo termine.
- La riduzione dei contributi per le superfici di promozione della biodiversità comporta un grande rischio per i progetti di interconnessione.
- Le varie proposte di riduzione delle aliquote contributive non appaiono sufficientemente giustificate, in quanto i contributi sono stati appena decisi. In particolare mal si comprendono i tagli alle misure individuate come particolarmente efficaci nell'ambito della strategia climatica dell'UFAG.

Per quanto riguarda l'allegato 7, è stata ripresa in buona parte la presa di posizione della KOLAS, che è stata lasciata in lingua originale per semplicità.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 14 cpv. 1 e 2	<p>1 Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese. <u>Alla superficie coltiva aperta appartengono anche le superfici per l'avvicendamento delle colture ai sensi dell'art. 41c^{bis} cpv. 1 OPAC.</u></p> <p>2 Come superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta sono computabili le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h–k, p sulla superficie coltiva aperta e q nonché all'articolo 71b capoverso 1 lettera a <u>e all'articolo 41c^{bis} OPAC</u>, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e <u>lettera b.</u></p>	<p>Con il pacchetto di ordinanze per l'attuazione della Iv. pa. 19.475 (percorso di riduzione per N e P), è stato introdotto il requisito del 3,5% di SPB sulla superficie coltiva (art. 14a OPD). Si tratta di un ulteriore indebolimento alla sicurezza dell'approvvigionamento, che in molti cantoni coincide con la delimitazione dello spazio riservato alle acque. Di conseguenza, l'agricoltura a livello nazionale perderà 20'000 ettari, che in futuro potranno essere coltivati solo in modo estensivo. Tuttavia, i Cantoni possono continuare a conteggiare le superfici situate nello spazio riservato alle acque come superfici per l'avvicendamento delle colture ai fini della quota cantonale minima di SAC, in quanto esse servirebbero nuovamente alla coltivazione di prodotti alimentari, se necessario (art. 41cbis cpv. 1 OPAC). Di conseguenza, queste SAC situate nello spazio riservato alle acque devono essere conteggiate nella superficie coltiva richiesta per calcolare la condizione del 3,5% di SPB su superficie coltiva. Poiché lo spazio riservato alle acque deve essere gestito in modo estensivo e, se ciò avviene a livello agricolo, sono ammessi solo alcuni tipi di SPB (art. 41c cpv 4 OPAC), l'elenco delle SPB ammesse per soddisfare il requisito del 3,5% (art. 14a cpv. 2 OPD) deve essere ampliato di conseguenza.</p>
Art. 14 cpv. 2 lett. a	<p>Richiesta di stralcio:</p> <p>² (...) se tali superfici e alberi:</p> <p>a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione;</p>	<p>Questo requisito non tiene conto né delle dimensioni né delle condizioni spaziali delle aziende agricole. Inoltre, comporta una maggiore distanza in auto e un maggior numero di viaggi, poiché le aree estensive devono essere concentrate vicino all'azienda agricola, mentre le altre superfici devono essere collocate più lontano. Questo traffico aggiuntivo comporta maggiori emissioni di gas serra e contraddice il principio decennale di consolidamento della politica strutturale agricola. Lo sviluppo di una strategia climatica per l'agricoltura e l'alimentazione da parte dell'UFAG è contraddittoria se, allo stesso tempo, le disposizioni dell'OPD costringono</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		gli agricoltori a comportarsi in modo dannoso per il clima.
Art. 21	Richiesta di modifica: ¹ Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché lungo superfici di inventari di cui agli articoli 18a e 18b LPN, escluse le zone cuscinetto delimitate, devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9. ² Non è prevista la creazione di una fascia tampone lungo gli spazi riservati alle acque legalmente delimitati ai sensi dell'art. 15 cpv. 2.	Lo spazio riservato alle acque è di per sé una zona cuscinetto. La creazione di una fascia tampone lungo lo spazio riservato alle acque non è quindi necessario.
Art. 29 cpv. 4 e segg.	Il termine "pacciamatura" è da sostituire con "trinciatura (mulching)"	
Art 29 cpv. 4	Richiesta di stralcio del capoverso 4	Una distinzione tra trinciatura per la cura dei pascoli e per la lotta a piante erbacee problematiche e trinciatura per il decespugliamento è difficilmente realizzabile nella pratica. Inoltre, un'ampia approvazione della trinciatura causerebbe inevitabilmente danni ecologici. Se la trinciatura viene approvata su larga scala, ci si deve aspettare che anche le piccole strutture e microstrutture vengano eliminate a favore di una gestione più razionale. Tuttavia, tali piccole e micro strutture sono caratteristiche del paesaggio (utili a molte specie animali) che verrebbe in loro assenza banalizzato.
Art. 29, cpv 5	Nuova formulazione: La trinciatura è consentita previa autorizzazione del Cantone. Prima di rilasciare l'autorizzazione il Cantone sente i competenti servizi cantonali di protezione della natura e	In seguito all'eliminazione dell'art. 29, cpv. 4, il cpv 5 deve essere riformulato di conseguenza. Con la formulazione proposta, la cura dei pascoli, la lotta alle piante erbacee problematiche (si veda la nota all'art. 29, par. 4) e il decespugliamento

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	delle foreste nonché i guardiacaccia e può richiedere al gestore una perizia di un servizio di consulenza.	mento possono essere effettuati se sono ammissibili all'autorizzazione.
Art. 29 cpv. 6	Richiesta di modifica: ⁶ L'autorizzazione deve contenere i seguenti oneri: a. L'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;	A seconda della situazione, la trinciatura può avere senso anche in primavera, soprattutto se le condizioni non lo consentono in autunno.
Art. 29 cpv. 8	Richiesta di stralcio: 8 La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.	Questo punto non può essere controllato, consigliamo di eliminarlo.
Art. 35 cpv. 2	Correzione della terminologia 2 (...) Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di stame, rizomi cespugli , fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e spazi aperti <u>superfici prive di vegetazione</u> .	
Art. 35 cpv. 1-3	Approvazione con osservazione	Si apprezza il fatto che la percentuale di piccole strutture e le fasce che consentono agli animali di ritirarsi saranno chiaramente regolamentate e standardizzate. Inoltre, si ritiene ragionevole che le fasce che consentono agli animali di ritirarsi siano possibili in futuro anche sui prati non utilizzati in modo intensivo e sui prati ripariali. Le piccole strutture devono essere chiaramente definite

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>nell'OTerm. La definizione principale dovrebbe includere la gestione dello spazio tra le piccole strutture, in modo che il paesaggio culturale (comprese le piccole strutture) abbia un futuro stabile. I problemi di malerbe, di diserbo e di invasione di cespugli devono essere costantemente monitorati.</p>
<p>Art. 47 cpv. 2 lett. a</p>	<p>(...) pecore <u>munte lattifere</u></p>	<p>Si prega di correggere ovunque con la denominazione corretta.</p>
<p>Art. 47a</p>	<p>Per vacche <u>da latte lattifere</u>, pecore <u>munte lattifere</u> e capre <u>munte lattifere</u>, oltre al contributo di cui all'articolo (...)</p>	<p>Si prega di correggere ovunque con la denominazione corretta.</p>
<p>Art. 47b cpv. 1</p>	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>1 Per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all'articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari ragionevolmente protettibili. Per ragionevolmente protettibili s'intendono le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari nelle quali il Cantone considera che l'adozione di misure di protezione sia esigibile ai sensi dell'articolo 10 quinquies dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia.</p>	<p>Sosteniamo questo contributo che dovrebbe in qualche modo compensare lo sforzo supplementare necessario per la messa in atto di misure di protezione. È importante per la sopravvivenza delle aziende di montagna.</p> <p>Il contributo deve essere versato a quelle aziende che adottano misure di protezione delle greggi indipendentemente dal livello di proteggibilità dell'azienda d'estivazione. Dato che i criteri di proteggibilità sono in continua evoluzione, un concetto di protezione approvato dal Cantone dovrebbe essere rivisto ogni anno, con un carico amministrativo importante.</p> <p>Il contributo per l'attuazione di misure di protezione del bestiame nelle aziende di estivazione è importante per la sopravvivenza delle aziende di montagna e alpestri e deve essere introdotto.</p> <p>Poiché la pressione dei grandi predatori sta aumentando non solo nella zona di estivazione ma anche, in misura crescente, nella zona di pianura, è necessario fare le dovute considerazioni per il futuro.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 47b cpv. 2 lett. d	<p>Occorre definire quali sono le misure di protezione per questa categoria di animali.</p> <p>a. Animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.</p>	<p>Non esistono misure di protezione riconosciute dall'UFAM per bovini oltre i 14 giorni d'età, anche se attacchi si sono verificati su animali più vecchi. Nell'ordinanza sulla caccia all'art. 10 quinquies cpv 1 lett. C, è indicato quanto segue:</p> <p>«bovini ed equini: la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli;»</p> <p>Nella lista dei criteri pubblicata dall'UFAM a giugno del 2022 per la designazione di «alpeggi che non possono essere ragionevolmente protetti» per i bovini di età superiore ai 14 giorni non vi sono misure ragionevolmente esigibili.</p>
Art. 47b cpv.3 lett. a	<p>Osservazione:</p> <p>a. vengono attuate le misure di protezione di cui all'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza sulla caccia;</p>	<p>Nell'articolo citato dell'Ordinanza sulla caccia non vi sono misure per bovini di età superiore ai 15 giorni.</p> <p>Vedi osservazioni al punto precedente.</p>
Art. 47b cpv.3 lett. c	<p>Richiesta di stralcio:</p> <p>b. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.</p>	<p>Una protezione di tutti gli animali della stessa categoria, in particolare per le capre (c.) e bovini/bufali (d.) non è possibile. Secondo i criteri dell'UFAM, le capre non munte non sono proteggibili mentre possono esserlo quelle munte. Per i bovini solo quelli più giovani di 14 giorni possono essere protetti.</p>
Art. 47b cpv. 4	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>4_#Un piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione. Deve essere approvato</p>	<p>Non esiste un unico concetto di protezione delle greggi. Tale concetto è sempre adattato alla singola azienda e alle sue circostanze. Inoltre i criteri che definiscono la proteggibilità di un alpeggio sono in continua evoluzione.</p> <p>Il piano di protezione deve contenere come minimo le misure</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	<p>dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.</p>	<p>ragionevolmente esigibili. Se un'azienda d'estivazione è stata considerata non proteggibile, perché non esistono misure ragionevolmente esigibili, quest'ultima può beneficiare di questo contributo se per forte motivazione del gestore mette in atto comunque misure di protezione. Questo sforzo deve poter essere debitamente riconosciuto e compensato.</p> <p>Un alpe che protegge di notte i propri animali rinchiudendoli in recinti notturni, ma non può proteggerli di giorno perché non dispone di cani da protezione, deve poter beneficiare di questi contributi. Il lavoro aggiuntivo causato dai recinti notturni è di gran lunga superiore a quello di gestire cani da protezione, per i quali già si ricevono aiuti.</p> <p>I controlli per i beneficiari di pagamenti diretti devono essere effettuati da un controllore e non dal consulente in protezione delle greggi. Un consulente non può essere un controllore.</p> <p>Deve esserci coordinazione tra le misure riconosciute per questo contributo e quelle per il conteggio degli animali in vista del raggiungimento della soglia per un eventuale abbattimento.</p>
<p>Art. 49 cpv. 3</p>	<p>Approvazione</p>	<p>La concessione del contributo aggiuntivo sul carico effettivo può essere giustificata dal fatto che il sovraccarico di lavoro causato dalla messa in atto di misure di protezione è proporzionale alle dimensioni del gregge presente.</p>
<p>Art. 57 cpv. 4</p>	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>⁴ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera b e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie i Cantoni possono uniformare i periodi obbligatori relativi ai contributi per i livelli</p>	<p>La sincronizzazione del periodo di impegno è una misura ragionevole ed efficace per semplificare l'applicazione e un buon incentivo per gli agricoltori a portare le loro superfici SPB in una certa area all'interno di progetti di interconnessione o di qualità del paesaggio.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	qualitativi I e II nonché ai contributi per l'interconnessione di cui all'articolo 61 e il contributo per la qualità del paesaggio ai sensi dell'articolo 63 sulla stessa superficie.	
Art. 58 cpv. 10	Approvazione	<p>È positivo che venga concessa una maggiore flessibilità per il controllo delle piante problematiche.</p> <p>La possibilità di pascolo per combattere le piante problematiche è valutato positivamente. In alcuni casi può rappresentare la soluzione più appropriata.</p>
Art. 58a Miscela di sementi		<p>Chiediamo espressamente all'UFAG di fornire delle miscele adattate alle condizioni specifiche dei Cantoni VS, GR e TI o di dare accesso a delle miscele di sementi adatte a tutta la Svizzera. È inaccettabile che gli agricoltori del nostro Cantone siano esclusi da una misura o dalla PER perché non hanno la possibilità di attuarla e nella loro regione non è autorizzata alcuna miscela. Questa disparità di trattamento rispetto agli altri Cantoni non è accettabile.</p>
Art. 71 cpv. 5-5quater		<p>La procedura risulta troppo complicata. Per il versante Sud delle Alpi, l'UFAG non è stato finora in grado di approvare miscele di sementi adatte. In questo modo, gli agricoltori di queste regioni sono di fatto esclusi da questa misura. Si vedano anche i commenti sull'art. 58a.</p>
Art. 71 cpv. 7		<p>Per le Alpi centrali e il Sud delle Alpi non esistono miscele di sementi perenni per le colture perenni. Non è quindi possibile richiedere la creazione di strisce per una durata di 4-5 anni se non è riconosciuta alcuna miscela conformemente all'Allegato 4a. Poiché l'UFAG ha rifiutato di finanziare il progetto di ricerca Agroscope per lo sviluppo di queste miscele, non è corretto che l'UFAG faccia questa richiesta. È necessario menzionare almeno una deroga per le regioni delle Alpi</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		centrali e del Sud delle Alpi.
Art. 71b cpv. 13	Approvazione	È importante poter effettuare uno sfalcio di pulizia. Può accadere che la miscela seminata non cresca correttamente nel primo anno o che emergano piante problematiche. In questo caso uno sfalcio può essere d'aiuto.
Art. 71c	<p>Richiesta di stralcio, o subordinatamente di modifica:</p> <p>2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:</p> <p>b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta, se sull'80 70 per cento delle superfici sulle quali la coltura principale è raccolta prima del 1° ottobre:</p>	<p>Il programma per un'adeguata copertura del suolo è ancora troppo complicato e troppo basato sulla microgestione. L'approccio di basare un'adeguata copertura del suolo sulle colture e sulle pratiche colturali ci sembra ancora poco pratico. Gli agricoltori scelgono le colture in base alle esigenze del mercato e coltivano in base alle condizioni del suolo e del tempo. Raccomandiamo quindi che l'indice di protezione del suolo venga ripreso in considerazione e, se necessario, aggiornato.</p> <p>Subordinatamente chiediamo che le percentuali vengano allineate.</p> <p>La notifica per le colture di ortaggi annuali e piante medicinali e l'eliminazione dell'obbligo del riporto delle le vinacce vengono salutate positivamente.</p> <p>Per quanto riguarda la raccolta dei dati agricoli, non è possibile tollerare né una procedura di registrazione specifica per i singoli appezzamenti a febbraio né l'introduzione di un'indagine follow-up in estate. È evidente che si deve rinunciare alla raccolta dei dati e alla trasmissione dei dati AGIS a livello di singoli appezzamenti.</p> <p>Deve essere possibile attuare questo regolamento sulla base della responsabilità individuale. In questo caso, è giu-</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>stificabile al massimo una semplice annotazione nel quaderno di campagna del tipo "semina intercalare".</p> <p>In linea di principio, lo sgravio per l'agricoltore è positivo (più spazio di manovra per una lavorazione del suolo invernale prima del 15 febbraio). Ma la determinazione dell'80% delle superfici su cui la coltura principale viene raccolta prima del 1° ottobre comporta i seguenti problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alcune colture vengono raccolte intorno a questa data. È quindi molto difficile per l'agricoltore e per il controllo individuare la superficie di riferimento (che cos'è il 100%?). Di conseguenza, un controllo credibile su questo punto è difficile. • Proposta alternativa: il vecchio indice di protezione del suolo prevedeva una ponderazione in base alla coltura e al momento della semina e della rotazione della coltura intercalare. Questa soluzione sarebbe più facile da attuare. Inoltre, consentirebbe agli agricoltori un sufficiente margine di manovra senza ridurre i requisiti del CSP. I requisiti della PER in materia di protezione del suolo potrebbero essere integrati senza problemi (semplificazione). <p>Queste analisi mostrano che il CSP per una copertura adeguata del suolo non è ancora pratica.</p>
Art. 71c cpv 2 lett. b numero 1	Richiesta di modifica: 1. entro sette <u>nove</u> settimane dal suo raccolto si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e	Il limite delle 7 settimane non è agronomicamente sensato. Infatti al Sud delle Alpi per poter rispettare il limite delle 7 settimane dopo colture primaverili o dopo i cereali, l'agricoltore è obbligato a seminare nel periodo di siccità estiva.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 71c cpv. 2 lett. b n. 2	Richiesta di modifica: 2. fino al 15 febbraio dell'anno successivo su queste superfici non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, ferme restando che fanno eccezione le superfici su cui è impiantata un'altra coltura autunnale a meno che non si intenda seminare una coltura autunnale.	Si invita a voler riformulare visto che l'attuale versione non è sufficientemente chiara.
Art. 71c cpv. 4	Approvazione	L'eliminazione dell'obbligo di riportare le vinacce sui vigneti è accolta positivamente. Non era realistica né sostenibile per molti produttori che non vinificano le proprie uve.
Art. 71d	Richiesta di stralcio, o subordinatamente di modifica: ² Il contributo è versato se: c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 <u>50</u> per cento della superficie coltiva aperta dell'azienda, escluse le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k; cpv. 2 lett. e: stralciare cpv. 3 lett. c: stralciare	Valgono le osservazioni generali per i contributi per una copertura adeguata del suolo fatte all'art. 71c. L'abrogazione del cpv. 2 lett. b viene salutata positivamente. Il frumento dopo il mais non dà diritto a contributi. La quota massima di superficie coltivata a frumento è del 50%. Per garantire che le aziende agricole possano iscriversi al programma nonostante il frumento, il requisito dovrebbe essere ridotto al 50%. Ai fini dell'esecuzione, il calcolo della superficie deve essere statico nel corso dell'anno. In caso contrario, il requisito non è verificabile e non può essere impugnato. Questo vale anche per la lett. e. Il problema della fusariosi nella semina diretta del frumento o del triticale dopo il mais è poco presente nella pratica. Con il giusto metodo di coltivazione e scelta della varietà, la fusariosi non rappresenta un problema. Inoltre, questa disposizione è molto difficile da gestire dal punto di vista dell'esecuzione. Il suo stralcio contribuirebbe in modo significativo a ridurre gli oneri amministrativi e a

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		semplificare il sistema.
Art. 75 cpv. 4	Richiesta di modifica: 4 Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all'articolo 73 lettera a delle categorie di cui all'art. 73 lett. a nr. 1-4 e 6-8 per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'articolo 75 capoverso 1	Il contributo per il pascolo deve essere concesso senza il requisito generale di URA per tutti. Ciò offre alle aziende agricole una maggiore flessibilità e consente loro di tenere conto delle condizioni del suolo. In particolare, il contributo non deve essere necessariamente legato al pascolo dei vitelli.
Art. 115h	Richiesta di stralcio	Distanze tra gli alberi: esempio di disposizione senza una valutazione dell'onere amministrativo. A prima vista, il regolamento promette un vantaggio per il controllo e nella procedura di ricorso. Ma significa che i Cantoni devono registrare l'anno di impianto di tutti gli alberi (in GIS) e mantenere questi dati aggiornati per anni. Se confrontato con il valore aggiunto di un regolamento sulla di-stanza in metri, questo sforzo aggiuntivo non è giustificabile
Allegato 4, N. 12.1.5	Richiesta di stralcio	Si chiede di mantenere il testo precedente. Cfr. commento all'art. 115h
Allegato 4, N. 12.1.8	Richiesta di stralcio	Su queste superfici, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari è già previsto da altre disposizioni. La disposizione appare quindi superflua.
Allegato 4, N. 12.2.5a	Richiesta di stralcio	In considerazione dell'impegno amministrativo del tutto sproporzionato, non condividiamo la proposta di soluzione consistente nella determinazione fissa delle distanze tra gli alberi in metri. Si veda anche il commento all'art. 115h.
Allegato 4a		Si vedano le osservazioni all'art. 58a e all'art. 71 cpv. 7.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>Le zone delle Alpi centrali e il Sud delle Alpi hanno ecotipi molto specifici che vogliamo preservare.</p> <p>Chiediamo un articolo che stabilisca che, per le regioni delle Alpi Centrali e del Sud delle Alpi, l'UFAG fornirà miscele di sementi che soddisfino tutti i requisiti specificati nell'Allegato 4a entro il 1° gennaio 2025 compatibili con i diversi contributi per i Cantoni dei Grigioni, il Vallese e il Ticino.</p> <p>Si precisa inoltre che alcuni label utilizzano come requisiti o bonus la utilizzo di questo tipo di miscele e che nessuna miscela è autorizzata in VS, TI e GR.</p>
<p>Allegato 6 lett. B N. 2.1</p>	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:</p> <p>a. dal 1° maggio al 31 ottobre nella zona di pianura e collinare, dal 15 maggio al 15 ottobre nelle zone di montagna I e II, dal 1° giugno al 30 settembre nelle zone di montagna III e IV: almeno 26 uscite mensili al pascolo;</p> <p>b. dal 1° novembre al 30 aprile nella zona di pianura e collinare, dal 15 ottobre al 15 maggio nelle zone di montagna I e II, dal 1° ottobre al 1° giugno nelle zone di montagna III IV: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.</p>	<p>Dovrebbe essere definita una chiara graduazione che sia correlata ai periodi di vegetazione. I requisiti devono essere misurabili e facili da controllare.</p>
<p>Allegato 6 lett. C N. 2.2 terza frase</p>	<p>Richiesta di stralcio</p>	<p>Non ha senso far pascolare gli animali se non c'è abbastanza erba o se la stagione vegetativa non è ancora iniziata o è già finita.</p>
<p>Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a</p>	<p>Antrag</p> <p>Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten</p>	<p>Der Beitrag von 400 Franken ist beim Weidesystem ständige Behirtung zu tief und soll im 2024 nicht wieder auf diesen Betrag reduziert werden. Auch ohne die Umsetzung von</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschaafen, bei ständiger Behirtung 400 500 Fr. pro NST	Herderschutzmassnahmen deckt der Beitrag den Aufwand an die ständige Behirtung nicht.
Anhang 7 Ziff. 1.6.3	Zustimmung	Der Zusatzbeitrag für die Umsetzung betrieblicher Massnahmen zum Schutz der Nutztiere vor Grossraubtieren auf Sömmerungsbetrieben ist wichtig für den Fortbestand der Alpwirtschaft und soll eingeführt werden
Allegato 7 N. 2.1.1	Mantenere la formulazione attuale: Il contributo di base ammonta a <u>700</u> franchi per ettaro e anno	Nel caso fosse necessario diminuire il contributo sarebbe indicato di procedere alla riduzione solamente per le aziende che superano i 200'000 fr. di importo complessivo di pagamenti diretti.
Allegato 7 Ziff. 3.1.1		Nel caso in cui gli obiettivi di superficie di livello QII non fossero raggiunti va previsto un aumento dei relativi contributi.
Anhang 7 Ziff. 5.8.1 Bst. a Ziff. 2	Ändern: 2. für die übrigen Hauptkulturen auf offener Ackerfläche: 200 <u>250</u> Fr.	Dieser Beitrag existiert noch kaum ein Jahr und soll schon gesenkt werden. Das ist unglaubwürdig und kann nicht verständlich kommuniziert werden.
Anhang 7 Ziff. 5.12.1	Ablehnung	Für die Erfüllung der Anforderungen an den Beitrag sind meist bauliche Massnahmen notwendig, für die eine gewisse Planungssicherheit gewährleistet werden muss. Das Tierwohl ist ein in der Öffentlichkeit breit abgestütztes Anliegen und sensibles Thema - es werden falsche Signale gesendet, wenn in diesem Bereich die Beiträge gekürzt werden. Des Weiteren würde dies zu einer Umverteilung der Gelder von der Berg- in die Talregion führen. Tierhaltungsbetriebe ohne Ackerbau haben mit den neuen Massnahmen ohnehin nur wenig Möglichkeiten die reduzierten Beiträge beim Basisbeitrag zu kompensieren. Zudem vermuten wir, dass die Beteiligung an den neuen Massnahmen nicht so hoch ausfallen

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		dürfte, dass die Reduktion dieser Beiträge notwendig ist.
Anhang 7 Ziff. 5.13.1	Ablehnung	<p>Den Beitrag gibt es noch nicht, umstritten ist er ohnehin und schon soll der Beitragssatz gekürzt werden. Kommt hinzu, dass die längere Nutzungsdauer von Kühen in der Klimastrategie des BLW eine eher wirkungsvolle Massnahme ist.</p> <p>Die Kürzung eines Beitrages um die Hälfte zwischen dem Beschluss, den Beitrag einzuführen, und dem ersten Umsetzungsjahr ist nicht erklärbar.</p> <p>Der Beitrag für die längere Nutzungsdauer ist zudem eine der wenigen Möglichkeiten für Tierhaltungsbetriebe ohne Ackerbau die Reduktion der Beiträge zu kompensieren</p>
Anhang 8 Ziff. 3.7a	<p>Antrag</p> <p>Ziff. 3.7a.1 ist wie folgt zu präzisieren:</p> <p>Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsabschluss die Folge.</p>	<p>Auch beim Zusatzbeitrag sollen in Bezug auf den zweiten Wiederholungsfall die gleichen Regeln für die Kürzungen gelten wie bei den Bewirtschaftungsanforderungen für Schafweiden mit ständiger Behirtung oder Umtriebsweide (Ziff. 3.7.1). Wenn ein Sömmerungs- oder Gemeinschaftsbetrieb wiederholt die Herdenschutzmassnahmen nicht umsetzt, soll er von diesem Zusatzbeitrag ausgeschlossen werden können. Für solche Fälle müssen die Vollzugsstellen griffige Massnahmen erhalten.</p>
Anhang 8 Ziff. 3.8.1	<p>Antrag</p> <p>Die Kürzungen sind wie folgt anzupassen:</p> <p>c. QII: Nichteinhaltung der Voraussetzungen zum Mulchen zur Weidepflege und zur Bekämpfung von krautigen Problempflanzen (Art. 29 Abs. 4, Art. 58 Abs. 7), 200 % der QII Beiträge der betroffenen Teilfläche</p>	<p>Ein Mangel beim Mulchen zur Weidepflege und zur Bekämpfung von krautigen Problempflanzen sowie zur Entbuschung wird doppelt gekürzt, einerseits beim Sömmerungsbeitrag (Anhang 8, Ziff. 3.6.3, Buchstaben r und s, andererseits über die BFF-Beiträge in Anhang 8, Ziff. 3.8.2.</p> <p>Beim Mulchen zur Weidepflege und zur Bekämpfung von krautigen Problempflanzen sowie zur Entbuschung werden im Normalfall nur Teilflächen des Alpperimeters bearbeitet.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	d. QII: Mulchen zur Entbuschung ohne Bewilligung; Nichteinhaltung der Auflagen der Bewilligung zum Mulchen zur Entbuschung (Art. 29 Abs. 6, Art. 58 Abs. 7), 200 % der QII Beiträge der betroffenen Teilfläche	Bei einem Vergehen ist somit auch nur diese Teilfläche betroffen. Die Kürzung der gesamten BFF QII Beiträge als Folge eines Vergehens auf einer Teilfläche wird vor einem Gericht kaum standhalten. Die Kürzungen der BFF QII Beiträge sollen analog Anhang 8, Ziffer 3.8.1, Buchstabe b umgesetzt werden. In Abweichung zu dieser Ziffer soll der Beitrag auf der betroffenen Teilfläche um 200% gekürzt werden.

BR 03 Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft / Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire / Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare / (910.16)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Accogliamo con favore la revisione parziale di questa ordinanza ancora giovane, basata sull'esperienza pratica acquisita. La semplificazione della tipologia e l'integrazione dei tipi di progetto scaturiti dal progetto pilota AgriQnet ci sembrano corrette. Accogliamo con particolare favore l'abbandono del criterio troppo restrittivo del carattere di modello dei progetti, puntando invece sulla competizione di idee. Ci aspettiamo questo passo soprattutto per i progetti del tipo "realizzazione di nuove idee progettuali, compreso lo sviluppo di prototipi". Questo tipo di progetto ci sembra particolarmente adatto a stimolare la competizione di idee e sarà difficile che abbia successo finché verrà rispettato il criterio del carattere di modello. La rendicontazione dei progetti pluriennali deve essere semplificata. I progetti durano al massimo 4 anni. Lo sforzo deve rimanere entro limiti ristretti. Una soluzione fattibile sarebbe quella di specificare la rendicontazione nella decisione di finanziamento dell'UFAG, progetto per progetto. Nella stessa decisione, il contributo del progetto al trasferimento delle conoscenze dovrebbe essere regolato per ogni progetto su base situazionale.

Per i singoli articoli riprendiamo le osservazioni della KOLAS, che riportiamo per semplicità in lingua originale.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 2	Produktentwicklungen und Anbauversuche zulassen (nicht von der Finanzierung ausschliessen).	Es ist nicht verständlich und nicht zielführend, dass diese Entwicklungen und Versuche ausgeschlossen werden (ausser "kleine" Versuche). Oft entstehen neue Geschäftsmodelle durch erste Produkte und erste Versuche.
Art. 10 Abs. 1	<p>Ändern:</p> <p>¹ Die Trägerschaft muss dem BLW nach Ablauf der Unterstützungsperiode einen Schlussbericht und eine Schlussabrechnung einreichen. Bei mehrjährigen Vorhaben nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a und b muss sie zudem periodisch einen Zwischenbericht und eine Zwischenabrechnung einreichen. Es sind die Vorgaben des BLW einzuhalten.</p>	Die Berichterstattung für mehrjährige Projekte muss vereinfacht werden. Die Projekte dauern maximal 4 Jahre. Da muss der Aufwand in engen Grenzen bleiben. Eine gangbare Lösung wäre, die Berichterstattung in der Beitragsverfügung des BLW situativ pro Projekt festzulegen. In der gleichen Verfügung sollte auch der Beitrag des Projektes zur Wissensvermittlung situativ pro Projekt geregelt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 10 Abs. 2 Bst. d (neu)	Bst. d (neu): Art und Umfang von Zwischenberichten und Zwischenabrechnungen bei mehrjährigen Vorhaben nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a und b. Diese Berichterstattung ist einfach zu halten.	Die Berichterstattung für mehrjährige Projekte muss vereinfacht werden. Die Projekte dauern maximal 4 Jahre. Da muss der Aufwand in engen Grenzen bleiben. Eine gangbare Lösung wäre, die Berichterstattung in der Beitragsverfügung des BLW situativ pro Projekt festzulegen. In der gleichen Verfügung sollte auch der Beitrag des Projektes zur Wissensvermittlung situativ pro Projekt geregelt werden.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Concordiamo con la presa di posizione della KOLAS, che riportiamo per semplicità in lingua originale:

Flächen mit Photovoltaikanlagen, oder breiter gefasst, mit Solaranlagen, sind weiterhin von der LN auszuschliessen. Das Charakteristikum solcher Anlagen ist, dass sie ausser dem Standort, keine Verbindung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche haben. Davon zu unterscheiden sind Agri-Photovoltaikanlagen. Diese müssen für den Pflanzenbau einen Mehrertrag bringen. Darunter fallen auch Photovoltaikanlagen integriert in oder auf Gewächshäusern. Der Schutz des Kulturlandes und dessen Reservierung für die landwirtschaftliche Nutzung, d.h. die Produktion von Nahrungs- und Futtermittel sowie von Saatgut hat Vorrang. Die Rechtsordnung des Bundes kennt darum die Raumplanung, dessen Kern, den Trennungsgrundsatz, den Schutz aller Flächen mit FFF-Qualität, ein Mindestkontingent an FFF, den Ernährungsplan der wirtschaftlichen Landesversorgung und z.B. auch den Landschaftsschutz.

Gestützt auf Art. 32c Abs. 1 Bst. c RPV ist Agri-Photovoltaik in der Landwirtschaftszone bewilligungsfähig. Unter dem gleichen Titel können auch Versuchs- und Forschungsanlagen bewilligt werden. Diese sollen nur dann nicht von der LN ausgenommen werden, wenn das Versuchs- oder Forschungsziel explizit einen Mehrwert für die landwirtschaftliche pflanzliche Produktion verfolgt. Die Vollzugsbehörden sollen das im Rahmen der LBV prüfen müssen. Soll die Solaranlage einen positiven Beitrag zur darunterliegenden bzw. von ihrer überdachten landwirtschaftlichen Kultur haben, so muss die Führung der Kultur und die Steigerung der Solaranlage in der Hand des Bewirtschafters liegen. Nur er kann in den konkreten Umständen die notwendigen Optimierungen zwischen dem Pflanzenbau und der Stromproduktion vornehmen. Folglich muss der Bewirtschaftler das wirtschaftliche Risiko der Solaranlage tragen.

Aktuell laufen verschiedene Forschungsarbeiten, u.a. am Agroscope-Standort Conthey. In diesen Arbeiten soll der durch eine PV-Anlage erzielte Mehrwert für die landwirtschaftliche pflanzliche Produktion belegt werden. Gesicherte Resultate gibt es aktuell noch keine. Auch rechtlich ist der Begriff des «Mehrertrags» noch unklar. Somit kann noch keine Baubewilligung nach Art. 32c Abs. 1 Bst. c RPV erteilt werden. Die Bewilligungsvoraussetzungen sind schlicht nicht erfüllt.

Der finanzielle Ertrag der Solaranlage wird in der Regel um ein vielfaches höher sein, als der landwirtschaftliche Ertrag. Wenn eine Solaranlage erstellt wird, spielen die Flächenbeiträge nur noch eine untergeordnete Rolle. Schon deshalb sollten Solaranlagen grundsätzlich von, den an die LN gebundenen Beiträgen ausgenommen werden. Es stellt sich daher die grundsätzliche Frage, ob sich aktuell eine Änderung von Art. 16 Abs. 1 Bst. f LBV aufdrängt. Eine Änderung der LBV sollte erst in Erwägung gezogen werden, wenn etwas mehr Klarheit darüber besteht, welche Anlagentypen raumplanerisch bewilligt und erstellt werden und wie in der LBV und DZV entsprechend reagiert werden soll.

Das Konzept von Art. 32c Abs. 1 Bst. c RPV erscheint uns korrekt. Angesichts des finanziellen Ertrags einer PV-Anlage im Vergleich zum finanziellen Ertrag der überdachten Kultur und der noch zahlreichen Fragen, erfordert das Dispositiv von Art. 16 Abs 5 LBV erstens weitere Präzisierungen und soll zweitens erst nach Klärung der Forschungsfragen zum Zusammenhang zwischen PV-Anlage und Mehrertrag für die darunterliegende Kultur, also in einem späteren Verordnungspaket eingeführt werden, wenn überhaupt.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 16 Abs. 5	streichen	<p>Wir lehnen es ab, dass Flächen mit Solaranlagen unabhängig von der Kultur als LN betrachtet werden. Entweder handelt es sich um LN, auf der eine landwirtschaftliche Produktion stattfindet, oder es sind Flächen, die der Energiegewinnung gewidmet sind.</p> <p>Nach derzeitigem Kenntnisstand hat diese Art von Anlagen keine signifikanten positiven Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, jedenfalls nicht in Bezug auf den Ertrag und dessen Qualität. Die Formulierung "positive Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion" lässt zu viel Interpretationsspielraum und öffnet allen möglichen Auswüchsen Tür und Tor.</p>
Art. 16 Abs. 5 Bst. a	<p>Eventualantrag sollte Art. 16 Abs. 5 E-LBV nicht gestrichen werden:</p> <p>Ändern :</p> <p>(...) vom 28. Juni 2000 erfüllen; und <u>das Versuchs- oder Forschungsziel explizit einen Mehrwert für die landwirtschaftliche pflanzliche Produktion verfolgt.</u></p>	<p>Eventualantrag sollte Art. 16 Abs. 5 E-LBV nicht gestrichen werden:</p> <p>Gestützt auf Art. 32c Abs. 1 Bst. c RPV ist Agri-Photovoltaik in der Landwirtschaftszone bewilligungsfähig. Unter dem gleichen Titel könne auch Versuchs- und Forschungsanlagen bewilligt werden. Diese sollen nur dann nicht von der LN ausgenommen werden, wenn das Versuchs- oder Forschungsziel explizit einen Mehrwert für die landwirtschaftliche pflanzliche Produktion verfolgt. Die Vollzugsbehörden sollen das im Rahmen der LBV prüfen müssen.</p>
Art. 16 Abs. 5 Bst. b	<p>Eventualantrag sollte Art. 16 Abs. 5 E-LBV nicht gestrichen werden:</p> <p>Ändern:</p> <p>Ziffer 3 neu:</p> <p>Der Bewirtschafter, die Bewirtschafterin der landwirtschaftli-</p>	<p>Eventualantrag sollte Art. 16 Abs. 5 E-LBV nicht gestrichen werden:</p> <p>Soll die Solaranlage einen positiven Beitrag zur darunterliegenden bzw. von ihrer überdachten landwirtschaftlichen Kultur haben, so muss die Führung der Kultur und die Steigerung der Solaranlage in der Hand des Bewirtschafters liegen. Nur er kann in den konkreten Umständen die notwendigen</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	chen Nutzfläche auch das wirtschaftliche Risiko der Solaranlage trägt.	Optimierungen zwischen dem Pflanzenbau und der Stromproduktion vornehmen. Folglich muss der Bewirtschafter das wirtschaftliche Risiko der Solaranlage tragen.

BR 05 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

L'attuale OSaIV è la versione completamente rivista di un'ordinanza precedente ed è in vigore solo dal 1° gennaio 2020. Salutiamo positivamente il fatto che l'esperienza acquisita finora sia stata valutata e che il potenziale di miglioramento individuato venga attuato rapidamente.

Accogliamo con particolare favore la possibilità per i servizi fitosanitari cantonali di ordinare in futuro la distruzione precauzionale di merci sospette. Accogliamo con particolare favore la possibilità per i servizi fitosanitari cantonali di ordinare in futuro, se necessario, la distruzione precauzionale di merci sospette. Si tratta di una misura importante e proporzionata per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena. Tuttavia, i criteri che giustificano l'adozione di questa misura devono essere specificati in modo che la misura possa resistere a un ricorso in tribunale. In caso contrario, l'autorità ordinante sarebbe responsabile per i danni, il che aumenterebbe enormemente l'ostacolo per ordinare la distruzione precauzionale.

Siccome la pericolosità dell'*Ambrosia artemisiifolia* per la salute umana è ben nota ed è opportuno combatterla. Questo controllo dovrebbe essere uniforme in tutta la Svizzera. Il monitoraggio ufficiale e il controllo dell'*ambrosia*, così come di altri organismi nocivi che non soddisfano i criteri di "particolarmente pericolosi" definiti nella OSaIV, non dovrebbero essere regolamentati nella OSaIV. A tal fine sarebbe necessaria una base giuridica separata che permetta finalmente adottare misure di controllo ufficiali efficaci a livello nazionale contro le specie esotiche invasive che non soddisfano lo status di "particolarmente pericolose" ai sensi della OSaIV, ma che tuttavia rappresentano una minaccia per l'ambiente o per l'uomo.

Il controllo dell'*ambrosia* è stato regolamentato nella OSaIV solo perché mancava, e manca tuttora, una normativa analoga nel diritto ambientale. Le norme sull'*ambrosia* contenute nella OSaIV devono quindi continuare a essere considerate una soluzione transitoria.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 110 cpv. 4	Approvazione	Si concorda con la proposta di prorogare di quattro anni (fino al 31 dicembre 2027) le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro <i>Ambrosia artemisiifolia</i> .

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

A seguito dell'entrata in vigore nell'Unione Europea del Regolamento (UE) 2019/1009, è risultato inevitabile proporre anche in Svizzera delle modifiche alla legislazione sui concimi, volte principalmente a evitare ostacoli tecnici al commercio tra il nostro Paese e l'UE. Le modifiche proposte riguardano essenzialmente gli ambiti elencati di seguito.

- L'adozione del contenuto del Regolamento (UE) 2019/1009, mantenendo per quanto possibile al contempo il livello di qualità e sicurezza svizzero.
- Il raggruppamento delle disposizioni sui concimi all'interno dell'Ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171). L'Ordinanza sul libro dei concimi (OLCon, RS 916.171.1) viene abrogata.
- La nuova procedura di omologazione: i fertilizzanti saranno omologati solo secondo due procedure, ovvero la registrazione e l'autorizzazione. La procedura di notifica viene per contro abbandonata.
- Il nuovo sistema di catalogare i concimi attraverso delle categorie funzionali del prodotto (PFC) e delle categorie di materiali costituenti (CMC): ogni concime verrà assegnato a una PFC sulla base della sua funzione, mentre le rispettive componenti di base di un concime corrisponderanno a una o più CMC. Le categorie e i tipi di concime definiti nella legislazione precedente vengono sostituiti dalle PFC.
- La registrazione dei prodotti: a differenza della norma precedente con le relative differenziazioni, tutti i concimi dovranno essere registrati nel Registro federale dei prodotti chimici (RPC).
- Le regole per il campionamento e l'analisi dei concimi, che si baseranno sul Regolamento (UE) 2019/1009.
- I requisiti di qualità: i limiti esistenti per gli inquinanti saranno mantenuti e integrati dai limiti stabiliti nell'UE secondo il Regolamento (UE) 2019/1009. Inoltre, verranno introdotti valori limite per gli agenti patogeni, applicabili alla maggior parte dei PFC.
- Le tolleranze per i contenuti di sostanze nutritive, che verranno definite in funzione del contenuto ed estese alle deviazioni positive rispetto al tenore dichiarato.
- La nuova regolamentazione dei substrati di coltivazione, dei biostimolanti delle piante e di altri concimi con PFC definiti.
- La nuova regolamentazione sul carbone vegetale, con requisiti di qualità specifici per la Svizzera.

Accogliamo con favore gli adeguamenti verso le prescrizioni del nuovo regolamento UE, con notevoli semplificazioni per la procedura di omologazione, l'immissione sul mercato e l'applicazione delle disposizioni in generale. Il nuovo testo dell'OCon è strutturato in maniera più compatta, raggruppando al contempo le due ordinanze precedenti in una sola. Inoltre, la nuova norma fornisce disposizioni chiare e permetterà di valutare prodotti che fino ad oggi sono regolati in maniera poco chiara. È pure positivo che i requisiti di qualità vigenti in Svizzera per quanto riguarda i contenuti di sostanze inquinanti siano stati mantenuti e integrati da valori limite per ulteriori sostanze o agenti patogeni secondo il Regolamento (UE) 2019/1009, aumentando in questo modo la prevenzione. Inoltre, accogliamo con favore la registrazione di tutti i concimi nel RPC e l'inclusione di prodotti come i substrati di coltivazione o i biostimolanti, sinora regolamentati in maniera poco chiara.

Rimarchiamo tuttavia alcuni punti che richiedono a nostro giudizio dei correttivi. Nelle definizioni degli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore, richiedente) l'attuale bozza necessita di chiarimenti. Ci riferiamo in particolare, all'introduzione del termine fuorviante di "distributore", a cui vengono assegnati oneri non coerenti, creando ambiguità e vuoti di responsabilità, soprattutto nel caso di concimi importati per uso proprio professionale. Poiché anche i concimi sono soggetti alla legislazione sui prodotti chimici, è di fondamentale importanza che i termini siano il più possibile coerenti, riprendendo ad esempio la definizione di "fabbricante" ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). L'intero progetto di OCon deve quindi essere rivisto in questo

senso.

In linea di principio, accogliamo con favore i requisiti di etichettatura previsti per i vari PFC nell'Allegato 3, anche se nell'applicazione pratica sussistono alcuni dubbi, come ad esempio le forme di nutrienti e delle solubilità dei fosfati da dichiarare per i rispettivi PFC. In questo contesto, e anche in vista del passaggio al sistema completamente nuovo con i concetti di PFC/CMC, è urgente una nuova edizione della "Guida alla normativa sui concimi: etichettatura dei concimi" dell'UFAG, per facilitare tutti gli interessati.

Sebbene accogliamo con favore le norme relative al carbone vegetale (ad esempio, la restrizione delle quantità di applicazione), più severe rispetto all'UE, solleviamo qualche perplessità sull'estensione dei materiali di partenza. A tutela della qualità del suolo, oltre a quanto previsto, chiediamo che i requisiti di autorizzazione e ORRPChim per i materiali di pirolisi e gassificazione (CMC 14) vengano regolarmente e criticamente valutati nel tempo.

Osserviamo che vi sono fertilizzanti che vengono sempre più utilizzati a scopo fitosanitario, ad esempio i concimi a base di microelementi con rame, i biostimolanti, ecc. La procedura di omologazione dei fertilizzanti è molto più semplice di quella dei prodotti fitosanitari. Non dovrebbe essere possibile utilizzare la procedura per i fertilizzanti per "aggirare" quella per i PFS. Di conseguenza, in questo caso è richiesta coordinazione.

Facciamo notare che le nuove denominazioni dei fertilizzanti introdotte a seguito dell'adeguamento all'UE devono trovare spazio anche in altri ambiti di applicazione. In particolare, occorre menzionare il bilancio dei nutrienti per le aziende agricole e il lavoro di standardizzazione dei dati agricoli svolto dall'associazione eCH. Questo lavoro è legato principalmente all'applicazione digiFlux dell'UFAG, ma dovrebbe costituire la base per un passo importante verso la digitalizzazione dell'intero settore. Ci aspettiamo che le modifiche apportate dalla revisione dell'ordinanza sui fertilizzanti vengano integrate nel lavoro del gruppo di specialisti eCH e che l'UFAG se ne faccia garante.

Per altre proposte di modifica, che includono anche un adattamento delle disposizioni transitorie per considerare dei termini più realistici, rimandiamo alle proposte puntuali che seguono.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 2 cpv. 1 lett. b	Riprendere, in relazione ai concimi, la definizione di fabbricante secondo l'Ordinanza sui prodotti chimici OPChim.	Per coerenza con la legislazione sui prodotti chimici, è necessario allineare il concetto di fabbricante all'art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim.
Art. 2 cpv. 1 lett. c	Proposta di modifica: "importatore: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che mette in commercio <u>importa</u> un concime proveniente	Poiché, nell'ambito dei concimi, il termine "importatore" deve includere anche gli importatori per uso proprio, il requisito della successiva messa in commercio (cioè la cessione o il

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	dall'estero;”	trasferimento secondo la lettera f) non è appropriato.
Art. 2 cpv. 1 lett. d	La definizione del "distributore" deve essere eliminata o eventualmente sostituita dal termine di "commerciante"	La definizione del "distributore" è superflua. Non comparando nella legislazione sui prodotti chimici, comporta inoltre una notevole ambiguità, visto anche che l'attività di "messa in commercio", definita di seguito, non è svolta solo dal "distributore", ma anche da altri soggetti.
Art. 2 cpv. 1 lett. g	Proposta di modifica: “autorizzazione per la messa in commercio di un concime: atto amministrativo...”	L'autorizzazione non è necessaria solo per la messa in commercio, che secondo la definizione è legata alla cessione o al trasferimento di un concime, ma anche all'importazione per uso proprio professionale o commerciale (si veda anche l'art. 6).
Art. 3 - 5	Aggiornamento degli articoli relativi agli obblighi degli operatori economici in considerazione della modifica delle definizioni di cui all'art. 2.	
Art. 7 lett. d	Proposta di modifica : « Contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d'applicazione dell'OPChim, sono state classificate, valutate e notificate conformemente a quest'ultima alla presente ordinanza »	Questa disposizione si riferisce ai requisiti della OPChim e non all'OCon, nella formulazione proposta appare il contrario.
Art. 9 cpv. 1	Proposta di modifica : « I fabbricanti Per la fabbricazione di concimi sono tenuti ognuno è tenuto a utilizzare soltanto...»	Oltre ai fabbricanti fisici, anche altri attori lungo la catena di approvvigionamento sono considerati fabbricanti in senso giuridico. Tuttavia, questa disposizione si applica (è applicabile) solo ai fabbricanti fisici.
Art. 9 cpv. 2	Proposta di modifica : « Un concime può essere messo in commercio <u>o importato</u> soltanto se adempie...»	Questo requisito deve essere valido indipendentemente dal fatto che il concime sia messo in commercio come definito nell'art. 2 f. Anche nel caso di concimi importati ad uso proprio, è importante che sia rispettata l'ORRPChim.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 15 cpv. 1	Proposta di modifica : « Un concime soggetto a registrazione deve essere registrato nel registro dei prodotti <u>dal fabbricante o dall'importatore professionale o commerciale al momento della sua prima messa in commercio in Svizzera</u> conformemente...»	Il termine "prima messa in commercio" è ambiguo e non copre l'obbligo di registrazione per i prodotti importati ad uso professionale o commerciale.
Art. 17 lett. b	Proposta di modifica: il termine "intermediario" dev'essere definito chiaramente	Il nuovo termine "intermediario" deve essere spiegato o definito in modo che sia chiaro quali casi siano esentati dall'obbligo di registrazione.
Art. 18 cpv. 2	Proposta di modifica : « Va effettuata al più tardi nelle quattro settimane dopo la <u>prima immissione sul mercato</u> la messa in commercio o <u>l'importazione</u> »	In conformità all'obbligo di notifica previsto dall'art. 48 OP-Chim, si chiede di utilizzare il termine "prima immissione sul mercato". Anche le importazioni soggette a registrazione devono essere menzionate nell'art. 18 cpv 2.
Art. 19 cpv. 1 lett. f	Proposta di modifica : «... da un'analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C)); »	Non è chiaro perché l'analisi dei nutrienti sia facoltativa per i concimi citati.
Art. 25 cpv 1 lett. b	Eliminare la lett. b	Secondo l'art. 2 cpv 1 viene definito il «fabbricante», non il «primo distributore» di un concime. Si può ad ogni modo presumere che l'esigenza sia coperta dalla lett. c.
Art. 25 cpv. 7	Quantificare numericamente il concetto di «quantità ridotte».	Si chiede maggiore chiarezza a favore di una miglior applicazione di questo articolo.
Art. 31 cpv. 1	Proposta di modifica: «I concimi vanno etichettati <u>dal fabbricante o dall'importatore prima della messa in commercio</u> conformemente alle...»	Deve essere chiarita la responsabilità dell'etichettatura e che la stessa è necessaria prima della messa in commercio.
Art. 31 cpv. 2	Proposta di modifica: « Il responsabile per la messa in commercio Il fabbricante o l'importatore deve indicare sull'imballaggio...»	Il responsabile per la messa in commercio secondo quanto proposto all'art. 2 cpv. 1 è definito come chi cede o trasferisce un concime all'interno della Svizzera, quindi lungo la catena di distribuzione. La responsabilità di indicare sull'imballaggio quanto richiesto deve essere per contro conferita

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		all'inizio della catena di distribuzione.
Art. 31 cpv. 6	Proposta di modifica: «Il nome o l'indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l'importazione possono essere sostituiti dell'importatore può essere sostituito dal nome...»	Questa facilitazione si applica esclusivamente ai prodotti importati dall'estero.
Art. 38 cpv. 2	Proposta di modifica: «L'UFAG nonché l'organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell'OPChim mettono a reciproca disposizione <u>e a disposizione dei servizi cantonali preposti</u> i dati rilevati nel quadro...»	Le autorità cantonali preposte all'applicazione della legge dipendono anche dalle informazioni fornite dalle autorità federali. Ciò include, in particolare, informazioni sulle registrazioni le autorizzazioni dei concimi.
Art. 44 cpv. 1	Rispetto a quanto proposto, prolungare di un anno il termine massimo di registrazione alle nuove disposizioni per i concimi precedentemente non soggetti all'obbligo di notifica (nuovo termine: 31 dicembre 2025).	Il periodo transitorio di un anno proposto per i concimi non precedentemente soggetti a notifica appare troppo breve per i fabbricanti che non hanno esperienza con l'uso dello strumento per la notifica.
Art. 44 cpv. 4	Proposta di modifica: «L'identificatore unico di formula (UFI) secondo l'articolo 15a OPChim può deve essere comunicato all'UFAG al momento della registrazione di cui all'articolo 19 e nella domanda di cui all'articolo 25: a. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori professionali e che non disponevano di un UFI prima del 1° gennaio 2022; b. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori privati e immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2022, e che non disponevano di un UFI.»	La richiesta dell'UFI deve essere formulata in maniera vincolante. La formulazione delle disposizioni transitorie dovrebbe ricalcare quanto indicato all'art. 93b OPChim.
Allegato 1 – PFC 103: Altri concimi, cpv. 2	Proposta di modifica: «... In questo caso l'UFAG può esigere esige un'indicazione... »	Per prodotti finora non regolamentati e privi di un contenuto significativo di sostanze nutritive, in assenza di opportune dimostrazioni degli effetti, riteniamo necessario indicare sistematicamente in etichetta che l'efficacia non è stata verificata.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Allegato 3 – Prescrizioni di etichettatura	L'UFAG redige un aiuto all'esecuzione sulle prescrizioni di etichettatura dei fertilizzanti in conformità all'OCon.	Nonostante la revisione, i requisiti di etichettatura dei nutrienti nei concimi sono complicati, visti i requisiti e l'elevato grado di dettaglio richiesto. Talvolta, anche per gli addetti ai lavori, non è chiaro cosa debba essere indicato obbligatoriamente. Un aiuto all'esecuzione aggiornato si rende necessario, anche per una migliore armonizzazione dell'applicazione.
Allegato 3 – Prescrizioni di etichettatura, No. 1, cpv. 1, lett. g.	Proposta di modifica: «le condizioni di stoccaggio e di <u>smaltimento</u> raccomandate»	I concimi sono soggetti alle norme sulla manipolazione previste dall'art. 28 della Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb (utilizzo conforme alle esigenze ecologiche). Allo stesso tempo, sono regolamentati come sostanze con rischi specifici ai sensi dell'ORRPChim e non devono essere smaltiti in maniera scorretta.

BR 07 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'élevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Concordiamo con parte della presa di posizione della KOLAS, che riportiamo per semplicità in lingua originale di seguito:

Finanzhilfen sollten in der Regel 50 Prozent der anrechenbaren Kosten nicht übersteigen. Höhere Ansätze sind zu begründen, so die EFV. Entgegen dem erläuternden Bericht sind wir der Auffassung, dass Art. 3 Abs. 2 keine Begründung im Sinne der EFV bzw. des Subventionsgesetzes ist. Es ist Sache der Züchter die Lücke zwischen den Eigenmitteln und der Subvention zu schliessen, beispielsweise über Sponsoring oder Crowdfunding. Der Bund soll nicht automatisch in die Lücke springen.

Eine neue Rechtsgrundlage damit das BLW die von ihm anerkannten Zuchtorganisationen auf seiner eigenen Homepage veröffentlichen darf, erscheint uns unnötig. Die Veröffentlichung ist zum einen durch die Informationspflicht des BLW gegenüber der Öffentlichkeit gegeben. Zum andern kann die Liste der anerkannten Zuchtorganisationen jederzeit gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz eingefordert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 11 Abs. 5	Streichen : Das BLW veröffentlicht die Liste der anerkannten Zuchtorganisationen	Eine neue Rechtsgrundlage damit das BLW die von ihm anerkannten Zuchtorganisationen auf seiner eigenen Homepage veröffentlichen darf, erscheint uns unnötig. Die Veröffentlichung ist zum einen durch die Informationspflicht des BLW gegenüber der Öffentlichkeit gegeben. Zum andern kann die Liste der anerkannten Zuchtorganisationen jederzeit gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz eingefordert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni

BR 10 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati devono essere versati direttamente ai produttori. Questa prassi contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte e evita che i supplementi vengano trattenuti dai trasformatori.

È importante che la Confederazione effettui i dovuti controlli per assicurarsi che le quantità notificate dai valorizzatori siano corrette.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni

BR 11 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Concordiamo con la presa di posizione della KOLAS, che riportiamo per semplicità in lingua originale di seguito:

Wir unterstützen die Erleichterungen die Übernahme ins Recht der heutigen Praxis, wonach die Personen, die Daten an die TVD übermittelt hat, diese Daten beim Identitas-Support ohne Vorlage eines Begleitdokuments korrigieren lassen dürfen. Für Korrekturen von Daten durch Drittpersonen muss die Vorweisung eines Begleitdokuments Voraussetzung bleiben.

Die Neuregelung des Datenbezugs durch Dritte, ohne die bisherige Einschränkung auf bestimmte Organisationen, ist zweckmässig. Allerdings halten wir die vorgeschlagenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen für zu schwach. Insbesondere ist die generell abstrakte Zustimmung zur Datenweitergabe an dritte mittels Anerkennung von Statuten oder Zuchtreglementen kein genügender Schutz vor Missbrauch. Bei der Weitergabe von Daten an Dritte auf Gesuch hin, also im Rahmen von Art. 39, soll die Identitas künftig eine minimale Prüfung der Motivationen des Gesuchstellers vornehmen müssen. Der abzuschliessende Vertrag soll minimale datenschutzrechtliche Verpflichtungen enthalten.

Für die Kantone muss der Zugriff auf die TVD-Daten uneingeschränkt und kostenlos sein.

In Artikel 38a, Abs. 2 ist es aus unserer Sicht zielführend, wenn auch Equidenhaltende die Einwilligung erteilen können. Dies macht insofern Sinn, dass bei Anfragen von Labelorganisationen in Bezug auf den ÖLN, die Tierhaltenden in der Pflicht sind und bei Ställen mit einer grossen Anzahl Equiden das Einholen der Einwilligung aller Equideneigentümerinnen und -eigentümer sehr umständlich wäre. Mit dieser, von den Kantonen schon oft geforderten Änderung könnte die Qualität der TVD-Daten im Bereich der Equiden stark verbessert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 34	Ändern: (...) können zur Erfüllung ihrer Aufgaben in alle Daten Einsicht nehmen und sie verwenden. <u>Das ist für sie kostenlos und gebührenfrei.</u>	Für die Kantone muss der Zugriff auf die TVD-Daten uneingeschränkt und kostenlos sein.
Art. 38a Abs. 1	Ändern : ¹ Wer über die Einwilligung der Tierhalterin oder des Tierhalters verfügt, kann für den angegebenen Bearbeitungszweck in die folgenden Daten der TVD Einsicht nehmen	Die von der TVD verwalteten Daten sind durchaus sensibel. Nebst vom Datenschutzrecht besonders geschützte Personendaten, können mit Daten der TVD etwa Marktsituationen

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	<p>und diese verwenden. <u>Generalklauseln in Statuten, Reglementen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen u.ä. genügen als Einwilligung der Tierhalterin oder des Tierhalters nicht:</u></p>	<p>exakt antizipiert und zum Nachteil der meldepflichtigen Personen missbraucht werden.</p> <p>Die Einwilligung zur Einsicht in Daten der TVD via Vereinsstatuten, Reglementen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen einzuholen, versetzen den Tierhalter, die Tierhalterin in ein Dilemma: entweder verzichtet er auf die Vorteile einer Mitgliedschaft oder einer Geschäftsbeziehung, oder er gibt die Kontrolle über seine Daten ab. Das ist mit den Grundsätzen des Datenschutzes nicht vereinbar und muss klargestellt werden.</p>
<p>Art. 38a Abs. 2</p>	<p>ändern</p> <p>² Wer über die Einwilligung der Eigentümerin oder des Eigentümers, <u>respektive der Equidenhalterin oder des Equidenhalters</u> verfügt, (...)</p>	<p>Diese Erweiterung speziell gedacht für Pferdehalter in Gemeinschaftsställen, macht insofern Sinn, als bei Anfragen von Labelorganisationen in Bezug auf den ÖLN, die Tierhaltenden in der Pflicht sind und bei Ställen mit einer grossen Anzahl Equiden das Einholen der Einwilligung aller Equiden-eigentümerinnen und -eigentümer sehr umständlich wäre. Diese Änderung würde die Datenqualität der TVD im Bereich der Equiden stark verbessern.</p>
<p>Art. 39 Abs. 1</p>	<p>Ändern:</p> <p>¹ Die Identitas AG kann auf Gesuch hin Dritten ohne Einwilligung der Betroffenen erlauben, für Zuchtzwecke oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in alle Daten der TVD Einsicht zu nehmen und sie zu verwenden, <u>wenn zwischen dem Gesuchszweck und den beantragten Daten der TVD ein plausibler Zusammenhang besteht und wenn mutmasslich kein Ausbau der Marktmacht zu Lasten der meldepflichtigen Personen erfolgt.</u> Sie entscheidet im Einvernehmen mit dem BLW.</p>	<p>Die Neuregelung des Datenbezugs durch Dritte, ohne die bisherige Einschränkung auf bestimmte Organisationen, ist zweckmässig. Allerdings halten wir die vorgeschlagenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen für zu schwach. Insbesondere ist die generell abstrakte Zustimmung zur Datenweitergabe an dritte mittels Anerkennung von Statuten oder Zuchtreglementen kein genügender Schutz vor Missbrauch. Bei der Weitergabe von Daten an Dritte auf Gesuch hin, also im Rahmen von Art. 39, soll die Identitas künftig eine minimale Prüfung der Motivationen des Gesuchstellers vornehmen müssen. Der abzuschliessende Vertrag soll minimale datenschutzrechtliche Verpflichtungen enthalten.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 39 Abs. 2	<p>Ändern:</p> <p>² Beinhaltet das Gesuch nicht anonymisierte Daten oder sind durch die Gesamtheit der verfügbaren Daten Rückschlüsse auf betroffene Personen möglich, so muss die Identitas AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. <u>Darin sind mindestens festzuhalten, welchen Erkenntnisgewinn die Untersuchung der TVD-Daten anvisiert sowie minimal einzuhaltende datenschutzrechtliche Bestimmungen.</u> Der Vertrag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmigung vorzulegen.</p>	<p>Die Neuregelung des Datenbezugs durch Dritte, ohne die bisherige Einschränkung auf bestimmte Organisationen, ist zweckmässig. Allerdings halten wir die vorgeschlagenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen für zu schwach. Insbesondere ist die generell abstrakte Zustimmung zur Datenweitergabe an dritte mittels Anerkennung von Statuten oder Zuchtreglementen kein genügender Schutz vor Missbrauch. Bei der Weitergabe von Daten an Dritte auf Gesuch hin, also im Rahmen von Art. 39, soll die Identitas künftig eine minimale Prüfung der Motivationen des Gesuchstellers vornehmen müssen. Der abzuschliessende Vertrag soll minimale datenschutzrechtliche Verpflichtungen enthalten. Es sind dies der vereinbarte Zweck des Gesuches bzw. das Untersuchungsziel, wozu die Daten der TVD einen Erkenntnisgewinn beisteuern sollen sowie die Verpflichtung des Datenbezügers auf minimale Grundsätze des Datenschutzes inkl. Sanktionen.</p>

BR 12 Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft / Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture / Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (919.118)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sebbene una riduzione delle perdite di azoto e di fosforo sia auspicabile, diverse delle misure attualmente proposte per ottenere questa riduzione sono controverse dal punto di vista politico o non sono ancora state decise. Nel rapporto esplicativo si spiega che per l'azoto, oltre alle misure federali, il 4,3% delle perdite deve essere raggiunto dal settore stesso. Con il percorso di riduzione, a partire dall'1.1.23 o 24 sono state introdotte diverse nuove misure per prevenire le perdite di nutrienti, che le aziende agricole devono attuare.

È molto discutibile se le singole aziende agricole saranno in grado di raggiungere questa riduzione nei sei anni rimanenti attraverso ulteriori misure, alla luce delle nuove normative in altri settori e degli adeguamenti nelle loro aziende. Inoltre, l'attuazione realistica e orientata agli obiettivi nelle singole aziende sarà di fondamentale importanza. La concimazione deve essere bilanciata a lungo termine per evitare perdite di sostanze nutritive, ma allo stesso tempo per ottenere una resa ottimale. Per facilitare il mantenimento di questo equilibrio nelle aziende agricole, sarebbe opportuno prevedere una tolleranza di almeno il 5% per N e P nel bilancio dei nutrienti. Purtroppo, l'intervallo di errore del 10% è stato abolito con le modifiche all'ordinanza per l'attuazione della lv. pa. 19.475 a partire dal 01.01.2024.

Come già osservato nella consultazione sul pacchetto di ordinanze relativo all'iniziativa parlamentare 19.475, obiettivi così ambiziosi rischiano di poter essere raggiunti solo riducendo la produzione indigena di prodotti locali a Km 0 con una conseguente diminuzione del grado di autoapprovvigionamento del Paese, un maggiore ricorso alle importazioni e un maggiore impatto ambientale complessivo a scapito dello sviluppo sostenibile.

Osserviamo che in generale in Ticino l'impatto dell'agricoltura a livello di carichi di azoto e fosforo sulle acque è secondario rispetto al resto della Svizzera.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 10a lett. a	Richiesta di modifica: Rispetto al valore medio degli anni 2014–2016, entro il 2030 le perdite sono ridotte come segue: a. azoto: di almeno il 45 <u>10</u> per cento;	Occorre osservare che il calcolo del potenziale di riduzione è ipotetico e si compone di misure in parte controverse dal punto di vista politico e non ancora definitive. Nella consultazione sul pacchetto di ordinanze per l'iniziativa parlamentare 19.475 "Ridurre il rischio associato all'uso dei pesticidi", il Canton Ticino ha già chiesto di fissare gli obiettivi di riduzione al 10%.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Le alghe, comprese quelle marine, verrebbero ora incluse come "ingredienti non biologici di origine agricola" per la produzione di alimenti ai sensi dell'Allegato 3, Parte C. Le alghe devono essere certificate secondo uno standard sostenibile riconosciuto. L'inclusione delle alghe nell'Allegato 3, Parte C, non è opportuna. È invece importante che in futuro le alghe, così come le altre acquaculture, rientrino nel campo di applicazione del regolamento biologico.

Nell'UE, le alghe e gli animali d'acquacoltura sono regolamentati da anni nel settore biologico (attualmente Regolamento UE 2018/848, ex Regolamento CE 834/2007). In Svizzera, invece, ci sono ancora solo linee guida di diritto privato su questo tema da parte delle organizzazioni che si occupano di marchi biologici. Questo non è sufficiente. Il Regolamento sull'agricoltura biologica si basa sul principio dell'equivalenza con la corrispondente legislazione dell'UE. Questo principio è di grande importanza per garantire un commercio transfrontaliero di beni senza barriere. Per evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario che le norme biologiche dell'UE per le alghe e gli animali d'acquacoltura siano adottate anche in Svizzera e integrate nell'Ordinanza sull'agricoltura biologica e nell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica. Se necessario, bisogna creare la base giuridica per rendere possibile questo obiettivo.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Allegato 3 Parte A	E551 Biossido di silicio: Togliere « cacao in polvere » (come finora)	Biossido di silicio E 551 È stata introdotta una nuova autorizzazione per l'additivo E 551 per il cacao in polvere biologico (per l'utilizzo in dosatori automatici). Il cacao in polvere è un prodotto del cacao. Secondo l'ordinanza sugli additivi (OAdd), l'uso del biossido di silicio E 551 non è consentito nei prodotti a base di cacao (Allegato 3, Parte B n. 5.1 OAdd). Pertanto, l'additivo non può essere utilizzato nemmeno nel cacao in polvere biologico. Non devono esserci discrepanze con l'ordinanza sugli additivi.
Allegato 3	Acido acetico E 260	Acido acetico E 260

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Parte B	Elencare l'acido acetico come additivo alimentare nella parte A dell'Allegato 3.	Con la proposta di revisione l'acido acetico verrà autorizzato per l'uso in tutti i prodotti vegetali come coadiuvante tecnologico. Perché l'additivo E 260 non è (anche) incluso come additivo alimentare nella Parte A?
Allegato 3 Parte C	<p>Alghe, compresa la zostera marina</p> <p>Come in finora, non includere la sezione sulle alghe, comprese quelle marine, nell'Allegato 3, Parte C.</p> <p>Per quanto riguarda le alghe e gli animali d'acquacoltura, devono essere adottate le norme biologiche dell'UE contenute nell'Ordinanza sull'agricoltura biologica e nell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica.</p> <p>Finché le norme UE non sono state adottate, è possibile procedere ai sensi dell'art. 16k cpv. 3 e 4 dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica</p>	<p>Le alghe, comprese quelle marine, vengono ora incluse nell'Allegato 3, Parte C, come ingredienti non biologici di origine agricola. Le alghe devono essere certificate secondo uno standard sostenibile riconosciuto.</p> <p>Da un lato, non è chiaro cosa si intenda per "standard sostenibili riconosciuti". Il termine "sostenibile" può essere interpretato in senso lato (come economico, sociale e ambientale). D'altra parte, l'inclusione delle alghe in questo elenco non ha senso. Esistono, tra l'altro, alghe biologiche secondo il Regolamento (UE) 2018/848.</p> <p>L'Allegato 3, Parte C, dovrebbe essere coerente con l'Allegato V, Parte B, del Regolamento (UE) 2021/1165 per quanto riguarda le alghe. Nell'UE sono elencate solo le alghe Arame e Hijiki. Ciò corrisponde già all'attuale Allegato 3 Parte C.</p> <p>Il problema in Svizzera non riguarda solo le alghe, ma anche gli animali d'acquacoltura. Anche questi possono essere certificati in Svizzera solo in base a linee guida di diritto privato (come Gemma). L'unica soluzione è che i regolamenti biologici europei sulle alghe e sugli animali d'acquacoltura, in vigore da molto tempo, vengano incorporati nella legislazione svizzera. In futuro, l'acquacoltura dovrebbe rientrare anche nel campo di applicazione dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Allegato 12	<p>Adattamento delle intestazioni delle colonne della terza tabella o aggiunta al piè di pagina 4.</p> <p>Proposta di aggiunta al piè di pagina 4:</p> <p><i>In conformità ai livelli di sanzione da A a D delle istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.</i></p>	<p>Non è abbastanza chiaro che nella terza tabella le lettere da A a D si riferiscono ai livelli di sanzione. Pertanto, è necessario modificare le intestazioni delle colonne o il piè di pagina.</p>

WBF 02 Verordnung des WBF und des UVEK zur Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (916.201)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sosteniamo la presa di posizione della KOLAS, che riportiamo per semplicità in lingua originale di seguito:

Wir lehnen die Aufhebung des Verbots der Einfuhr, der Produktion und des Inverkehrbringens gewisser Wirtspflanzen des Feuerbrandes ab. Damit wird einer noch stärkeren Ausbreitung des Feuerbrandes Vorschub geleistet und die bisher erreichten Bekämpfungserfolge werden offiziell aufgegeben. Diese Verbote müssen für *Cotoneaster* Ehrh. sowie *Photinia davidiana* Cardot und *Photinia nussia* Cardot weiterhin gelten, nicht zuletzt, weil es sich dabei um gebietsfremde Neophyten handelt. Das Verbot kann somit auch auf die Freisetzungsverordnung abgestützt werden.

Für uns ist es ein Widerspruch: National geltende Pflanzverbote für hochanfällige Wirtspflanzen aufzuheben und gleichzeitig Gebiete mit geringer Prävalenz in verschiedenen Kantonen zu führen, in denen immer noch erfolgreich der Druck des Feuerbrands tief gehalten wird. Die Bekämpfung des Feuerbrands hat über Jahrzehnte viele Ressourcen (finanziell und personell) verschlungen, aber der Aufwand hat sich dennoch gelohnt. Dadurch konnte der Krankheitsdruck auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Und das gilt für Gebiete mit geringer Prävalenz immer noch. Mit der Aufhebung der Anpflanzungsverbote verlieren die Kantone bzw. die Bekämpfungsstrategie von Bund und Kantone ihre Glaubwürdigkeit.

Wir unterstützen den Ausbau der Bekämpfung des Verursachers der Goldgelben Vergilbung der Rebe (Synonym: Flavescence dorée, wissenschaftlicher Name: Grapevine flavescence dorée phytoplasma) durch eine verbesserte Überwachung des Auftretens des Erregers der Schwarzholzkrankheit (Synonym: Bois noir; wissenschaftlicher Name: *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*), welcher von Auge nicht unterscheidbare Symptome auf den Reben hervorruft. Die verbesserte Überwachung des Erregers der Schwarzholzkrankheit soll durch die Ausscheidung von Gebieten mit erhöhter Prävalenz erfolgen, was in der Zuständigkeit der Kantone liegt. Die KOLAS begrüsst insbesondere, dass hier das gleiche Konstrukt zur Anwendung gelangen soll, wie es bereits aus der Bekämpfung des Feuerbrands bekannt ist. Was den Kontrollaufwand und die Arbeitslast der Kantone betrifft, so ist dieser deutlich grösser als im erläuternden Bericht ausgeführt.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 6 Abs. 4	Beibehaltung des bisherigen Rechts	Wir lehnen die Aufhebung des Verbots der Einfuhr, der Produktion und des Inverkehrbringens gewisser Wirtspflanzen des Feuerbrandes ab. Damit wird einer noch stärkeren Ausbreitung des Feuerbrandes Vorschub geleistet. Diese Verbote müssen für <i>Cotoneaster</i> Ehrh. sowie <i>Photinia davidiana</i> Cardot und <i>Photinia nussia</i> Cardot weiterhin gelten, nicht zuletzt, weil es sich dabei um gebietsfremde Neophyten handelt. Das Verbot kann somit auch auf die Freisetzungsverordnung abgestützt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		Durch die Aufhebung der Verbote verlieren Gebiete mit geringer Prävalenz ihren Sinn und die Bekämpfungsstrategie der Kantone ihre Glaubwürdigkeit. Die Investitionen der letzten 20 Jahre in die Pflanzengesundheit gehen verloren.
Anhang 5 Ziff. 21	Beibehaltung des bisherigen Rechts	Siehe Art. 6 Abs. 4

